

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3295</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PISANU, POSTAL, PUMILIA

*Presentata il 5 dicembre 1974*

Proroga del termine segnato all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la conversione delle azioni al portatore limitatamente ai territori della Sardegna, della Sicilia e del Trentino-Alto Adige

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La « Commissione dei trenta » incaricata di esprimere parere sui decreti delegati che il Governo ha emanato in attuazione della legge delega sulla riforma tributaria, nell'esaminare lo schema, che si è poi tradotto nel decreto n. 600 del 29 settembre 1973, prese in considerazione la situazione, di indubbia rilevanza costituzionale, che la norma contenuta nell'articolo 74 avrebbe prodotto nei confronti delle tre regioni a statuto speciale dove vigeva, per norma regionale, il principio dell'anonimato dei titoli azionari, ed espresse la raccomandazione che per la conversione dei titoli fosse assegnato un termine temporale congruo, indicando il 31 dicembre 1980. Tale termine corrispondeva a due legittime esigenze. Occorreva, da un lato, contemperare gli obiettivi prefissisi dalla norma con le altrettanto valide posizioni di rilevanza costituzionale delle Regioni ed occorreva, dall'altro, assecondare ragionevolmente quelle compagini azionarie che, sorte in base ed in virtù del principio dell'anonimato azionario, si sono trovate nella necessità di reperire equivalenti flussi di capitale attraverso canali mai praticati o, co-

munque, diversi da quelli che le hanno finora alimentate.

L'opportunità di tutelare le esigenze pre dette è suggerita dalla importanza che hanno assunto le società per azioni in regime di anonimato azionario ai fini dello sviluppo economico della Sardegna, della Sicilia e del Trentino-Alto Adige; ed è avvertita in termini di urgenza sia per la imminente scadenza del termine di cui al citato articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia, nella perdurante avversa congiuntura, per il pesante andamento del mercato dei capitali che fa registrare costi assai elevati, oscillanti ormai tra il 15 ed il 20 per cento per gli impegni a medio termine.

È evidente che questa situazione colpisce più severamente le economie in via di sviluppo come quelle delle tre regioni in questione, dove manca un vero mercato dei capitali e dove, pertanto, è indispensabile convogliare ogni possibile risorsa del risparmio libero.

Ma, pur prescindendo dalla considerazione di queste gravi difficoltà, è agevole ricono-

scere che la proroga dei termini per la conversione dei titoli costituirebbe, in ogni caso, un atto di doverosa comprensione nei confronti degli operatori economici che, a suo tempo, orientarono i loro investimenti verso la Sardegna, la Sicilia ed il Trentino-Alto Adige confidando nella durata praticamente illimitata dell'anonimato azionario che veniva considerato, nei loro programmi di investimento e di sviluppo, anche come un incentivo capace di compensare talune diseconomie esterne aventi effetti prolungati nel tempo.

Resta, infine, da considerare che una tale misura contribuirebbe a fronteggiare la temuta e deprecata tendenza all'esportazione clandestina di capitali per la costituzione di finanziarie estere da rendere detentrici di

pacchetti azionari ad esse comunque trasferiti.

Onorevoli colleghi, ai fini sopra enunciati è orientata la presente proposta di legge che riproduce sostanzialmente l'opinione autorevolmente espressa dalla « Commissione dei trenta » e che, senza inficiare il principio della nominatività dei titoli, consente di prorogare, per le sole situazioni poste in essere prima del 1° gennaio 1974, quel regime agevolativo che le tre Regioni, operando su un piano di perfetta legittimità e costituzionalità, avevano accordato con la convinzione di recare un contributo rilevante e, in qualche caso, decisivo, al processo di sviluppo economico del proprio territorio e, di conseguenza, dell'intero territorio nazionale.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il termine del 31 dicembre 1974 indicato dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la trasformazione delle azioni al portatore emesse a seguito di autorizzazione concessa prima del giorno 1° gennaio 1974 dalle Regioni autonome della Sardegna, della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, è prorogato al 31 dicembre 1980.